

CIRCOLARE N. 19/E



Roma, 27 giugno 2014

OGGETTO: *Modifica dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

INDICE

Premessa	3
1. Ambito di applicazione.....	4
2. Deroghe all'applicazione dell'aliquota del 26 per cento	5
3. Decorrenza e regime transitorio per i redditi di capitale	8
3.1. <i>Regola generale.....</i>	<i>8</i>
3.1.1. <i>Dividendi</i>	<i>8</i>
3.1.2. <i>Conti correnti e depositi bancari e postali.....</i>	<i>9</i>
3.1.3. <i>Obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973</i>	<i>10</i>
3.1.4. <i>Obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/1996.....</i>	<i>10</i>
3.1.5. <i>Ripporto e pronti contro termine su obbligazioni del D.Lgs. n. 239/96</i>	<i>12</i>
4. Assicurazioni	13
4.1. <i>Esonero da ritenuta su taluni proventi spettanti alle imprese di assicurazione</i>	<i>17</i>
5. Organismi di investimento collettivo del risparmio.....	18
5.1 <i>Regime di tassazione dei partecipanti.....</i>	<i>18</i>
5.2 <i>Regime di tassazione degli OICR.....</i>	<i>25</i>
6 Gestioni individuali di portafoglio	25
7. Redditi diversi di natura finanziaria. Decorrenza dell'aumento dell'aliquota e affrancamento.....	28
7.1. <i>Regime dichiarativo.....</i>	<i>30</i>
7.2. <i>Regime amministrato.....</i>	<i>31</i>
7.3. <i>Determinazione dell'imposta da affrancamento</i>	<i>33</i>
8. Credito d'imposta per le casse privatizzate	36
9. Abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.....	37

Premessa

Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (di seguito *decreto*), intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria.

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della relativa tassazione, salvo il mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela, nonché una disciplina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell’aliquota stessa.

L’intervento normativo prosegue, nella sostanza, la strada intrapresa dal legislatore con la riforma contenuta nell’articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138¹ che ha unificato al 20 per cento le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari, replicandone l’impianto e gli aspetti essenziali. A conferma di tale continuità è espressamente stabilito che rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanati il 13 dicembre 2011 in occasione dell’attuazione della predetta riforma.

Per lo stesso motivo, si fa rinvio ai chiarimenti già forniti nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 per quanto non previsto dal presente documento di prassi, specificamente riservato all’interpretazione delle disposizioni innovative che necessitano di precisazioni.

Il *decreto* ha, inoltre, abrogato la disposizione contenuta nella disciplina del *monitoraggio fiscale* - l’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167² - che aveva introdotto una ritenuta alla fonte del 20 per cento sui redditi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria riscossi per il tramite di intermediari italiani.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

² Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Come anticipato, il comma 1 dell'articolo 3 del *decreto* ha aumentato l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20 al 26 per cento senza intervenire sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive.

Il legislatore fa genericamente riferimento ai redditi di cui all'articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e non in maniera specifica ai “*redditi di capitale*”. Tale scelta ha la finalità di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa. In tale ipotesi, notoriamente, tutti i redditi sono compresi nella categoria del reddito di impresa. Pertanto, anche nel caso in cui le ritenute siano applicate nei confronti di soggetti che, per loro natura, non possono essere titolari di redditi di capitale, le stesse si applicano comunque nella misura del 26 per cento.

L'aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72 per cento³ del loro ammontare.

³ Le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate realizzate anteriormente al 1° gennaio 2009 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

2. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 26 PER CENTO

Il comma 2 dell'articolo 3 del *decreto* ha mantenuto l'applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

In particolare, continua ad applicarsi l'aliquota d'imposta nella misura del 12,50 per cento sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati. Si tratta, come noto, dei **titoli pubblici italiani e di quelli ad essi equiparati**. La misura ridotta si applica anche ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-bis*) e *g-ter*), del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli.

Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le **obbligazioni emesse dagli Stati esteri** inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR (cosiddetta "*white list*")⁴.

Inoltre, l'articolo 3, comma 2, lettera b), del *decreto* ha esteso il medesimo trattamento alle **obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri**, al pari di quanto previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani. Trattandosi di una disposizione avente carattere innovativo, per le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di Stati esteri *white listed* l'aliquota di tassazione passa dal 20 al 12,50 per cento con riferimento agli interessi e altri proventi maturati a

⁴ In attesa dell'emanazione della *white list* si deve fare riferimento all'elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato e integrato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, del 27 luglio 2010 e dell'11 gennaio 2013.

decorrere dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla medesima data.

Si ricorda che usufruiscono della medesima aliquota di tassazione prevista per i titoli del debito pubblico italiano gli interessi delle **obbligazioni di progetto** (*project bond*) emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83⁵. Tuttavia, l'equiparazione è esclusivamente riferibile al trattamento fiscale degli interessi maturati sui *project bond* e non si estende anche a quello degli altri redditi di capitale (ad esempio, ai proventi dei contratti di riporto o pronti contro termine), né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione, ai quali si rende applicabile l'imposta nella misura del 26 per cento⁶.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del *decreto*, continua a rendersi applicabile l'aliquota nella misura 5 per cento sui proventi derivanti dai **titoli di risparmio per l'economia meridionale** di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70⁷. Al riguardo, si ricorda che tale misura ridotta si applica ai soli interessi ed altri proventi derivanti "direttamente" dai titoli, mentre non si applica ai proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto i predetti titoli di risparmio, né ai redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso degli stessi⁸.

Inoltre, sono state confermate le seguenti misure agevolate disposte sulla base di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea:

- 5 per cento sugli "**interessi infragruppo**", vale a dire sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano

⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

⁶ Cfr. circolare n. 4/E del 6 marzo 2013, par. 4.

⁷ Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

⁸ Cfr. circolare n. 10/E del 30 aprile 2013.

nell'ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE (cosiddetta “*Direttiva interessi e canoni*”), qualora siano presenti i requisiti stabiliti dalla predetta direttiva con la sola eccezione della condizione di beneficiario effettivo, ai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 11 per cento sugli **utili corrisposti a fondi pensione** istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list*, a norma dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- 1,375 per cento sugli **utili corrisposti a società ed enti esteri** soggetti all'imposta sul reddito delle società in Stati dell'Unione Europea e in Stati aderenti all'Accordo sul SEE inclusi nella *white list* e residenti in tali Stati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3-*ter*, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con riferimento alle **forme di previdenza complementare** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'aliquota del 26 per cento non si rende applicabile al risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dalle predette forme di previdenza. Al riguardo, si fa presente che il comma 6-*ter*, inserito nell'articolo 4 in sede di *conversione* del *decreto*, ha aumentato dall'11 all'11,50 per cento la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l'anno 2014.

Non è stata, invece, confermata la deroga all'aumento dell'aliquota d'imposta da applicare ai **piani di risparmio a lungo termine** – così come precedentemente disposto dall'articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto legge n. 138 del 2011 – disciplina che tuttavia non ha mai trovato concreta attuazione.

3. DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO PER I REDDITI DI CAPITALE

3.1. Regola generale

La regola generale dettata dal comma 6 dell'articolo 3 del *decreto* prevede che l'aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014.

Pertanto, la nuova aliquota del 26 per cento si applica ai redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia sorto dal 1° luglio 2014 in poi, tra i quali quelli derivanti da:

- mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali;
- finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati, compresi, ad esempio, i prestiti dei soci;
- operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli;
- titoli atipici.

Continuano, invece, ad essere assoggettati a tassazione applicando le precedenti disposizioni i redditi connessi ad un diritto a percepirli sorto fino al 30 giugno 2014.

3.1.1. Dividendi

Il comma 7, lettera *a*), del medesimo articolo 3 prevede che la nuova misura dell'aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi.

Per effetto di tale aumento, è stata aggiornata la proporzione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini

della determinazione del rimborso d'imposta spettante ai soggetti non residenti percettori di utili di fonte italiana.

In particolare, i soggetti non residenti – diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti al SEE inclusi nella *white list*, e dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società nei predetti Stati – hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili. Prima delle modifiche normative in commento, il predetto rimborso spettava sino a concorrenza di un quarto della ritenuta operata in Italia.

Anche con riguardo al regime impositivo previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate e non Quotate (SIIQ e SIINQ), introdotto dall'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare al trattamento fiscale dei dividendi conseguiti tramite la partecipazione in SIIQ e SIINQ, la ritenuta prevista in caso di distribuzione di utili corrisposti dal 1° luglio 2014 a soggetti diversi da SIIQ e derivanti dall'attività di locazione immobiliare, si applica nella misura del 26 per cento.

Resta immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata nonché dei dividendi percepiti nell'ambito del regime d'impresa. A tali utili, infatti, continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente).

3.1.2. Conti correnti e depositi bancari e postali

La successiva lettera *b)* dello stesso comma 7 dell'articolo 3 del *decreto* dispone che le banche e Poste italiane S.p.A. applicano la ritenuta nella misura del 26 per cento, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli

interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Rimane fermo il regime di non imponibilità per gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che, ai sensi dell'articolo 23 del TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

3.1.3. Obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973

La medesima lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 3 del *decreto* prevede che la nuova misura dell'aliquota si applica ai redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

3.1.4. Obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/1996

Il comma 8 dell'articolo 3 del *decreto* prevede che l'aliquota del 26 per cento si applica agli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Pertanto, come disposto dal comma 1 dell'articolo 4 del *decreto*, si rende applicabile il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 che ha individuato le “Modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e accredito del conto unico” (di seguito *decreto conto unico*).

Gli intermediari provvedono ad effettuare gli addebiti e gli accrediti del conto unico:

- per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola aventi scadenza non inferiore a un anno, alla data del 30 giugno 2014;
- per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti, in alternativa alle modalità precedenti, in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo.

Conseguentemente, l'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 è destinata a trovare applicazione con l'aliquota del 26 per cento, mediante le operazioni di accredito e addebito del conto unico e le conseguenti operazioni di addebito e accredito nei confronti dei clienti, limitatamente agli interessi e altri proventi derivanti da cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili ivi disciplinate, maturati a partire dal 1° luglio 2014.

In particolare, mutuando i principi contenuti nel citato *decreto conto unico*, per le obbligazioni e titoli simili italiani che, alla data del 30 giugno 2014, presentano una scadenza almeno pari ad un anno, gli intermediari devono accreditare al conto unico relativo al mese di luglio 2014 l'imposta sostitutiva commisurata agli interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla data del 30 giugno 2014 sulla base dell'aliquota del 20 per cento, addebitando il relativo controvalore ai loro clienti, nonché addebitare al medesimo conto unico l'imposta sostitutiva commisurata agli stessi interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla stessa data sulla base dell'aliquota nella misura del 26 per cento, accreditando il relativo controvalore ai loro clienti.

Per contro, per le obbligazioni e titoli simili con cedola avente scadenza inferiore ad un anno alla data del 30 giugno 2014, gli intermediari hanno facoltà di effettuare le operazioni di accredito e di addebito secondo le modalità appena indicate oppure in alternativa nel conto unico del mese di scadenza della cedola ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o di cessione del titolo.

Analogo meccanismo di addebito e accredito del conto unico va effettuato con riferimento agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili esteri.

Tuttavia, occorre tener presente che per le obbligazioni degli enti territoriali degli Stati esteri *white listed* l'aliquota di tassazione passa dal 20 al 12,50 per cento per effetto delle citate disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettera b), del *decreto*. In particolare, per i suddetti titoli con cedola in corso di maturazione al 1° luglio 2014 il conto unico deve essere accreditato nel mese di luglio 2014, con riferimento agli interessi maturati dalla cedola al 30 giugno 2014, determinati in base all'aliquota del 20 per cento, applicabile fino a tale data. Lo stesso ammontare deve essere addebitato sul conto dell'investitore.

Contemporaneamente il conto unico deve essere addebitato dell'imposta sostitutiva determinata in base all'aliquota del 12,50 per cento e calcolata sugli interessi maturati fino al 1° luglio 2014. Sul conto dell'investitore deve essere effettuato il corrispondente accredito.

Anche per tali titoli, qualora siano diversi da quelli senza cedola o con cedola con scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, le operazioni di accredito ed addebito possono essere effettuate nel mese di luglio 2014 o, in alternativa, nel conto del mese di scadenza della cedola ovvero, se antecedente, nel mese di rimborso o cessione del titolo.

3.1.5. Riporto e pronti contro termine su obbligazioni del D.Lgs. n. 239/96

Il comma 10 dell'articolo 3 del *decreto*, in deroga al principio di decorrenza generale legato all'esigibilità dei proventi dal 1° luglio 2014, detta una speciale regola di decorrenza per i contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati anteriormente al 1° luglio 2014 e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

In particolare, in forza di tale disposizione, l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento decorre dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli eventuali differenziali positivi di cui alla lettera *g-bis*) dell'articolo 44,

comma 1, del TUIR, quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli simili sottostanti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

Di conseguenza, i differenziali positivi generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima del 1° luglio 2014 continuano ad essere soggetti a ritenuta con l'aliquota del 12,50 o del 20 per cento, in funzione dell'aliquota applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili sottostanti, anche se detta scadenza è successiva al 30 giugno 2014.

4. ASSICURAZIONI

Sulla base della regola generale dell'articolo 3, comma 1, del *decreto*, anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti, le relative imposte sostitutive sono ora dovute nella misura del 26 per cento.

Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.

Tuttavia, per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del *decreto*, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-quater*) e *g-quinquies*), del TUIR, derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l'aliquota nella misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Conseguentemente, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica:

- l'aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- l'aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- l'aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Inoltre, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si applica l'aliquota del 20 o del 26 per cento sono ridotti laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati. Sono stati, infatti, confermati i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 concernente la "Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici" (di seguito *decreto determinazione quota titoli pubblici*), cui fa espressamente rinvio l'articolo 4, comma 1, del *decreto*, da adattare per tener conto delle nuove date da assumere a riferimento.

In particolare, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile, una minore tassazione in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati esteri *white listed* e dagli enti territoriali dei medesimi Stati, il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50 per cento, ferma restando la ritenuta del 20 o del 26 per cento applicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001.

Per individuare la quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, il *decreto determinazione quota titoli pubblici* ha adottato un criterio forfetario di tipo patrimoniale che per ciascun contratto attribuisce rilevanza alla

percentuale annuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nei suddetti titoli rispetto al totale dell'attivo.

Ciascuna percentuale dei titoli pubblici rispetto al totale dell'attivo, da utilizzare per la media, è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto (a decorrere dal 2012) sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto. Se nel corso della durata del contratto non è stato approvato alcun rendiconto/prospetto, si assume l'ultimo rendiconto/prospetto approvato.

La media delle percentuali, come sopra computate, va applicata al reddito assoggettabile a tassazione, determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del TUIR, in misura pari alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al:

- 37,50 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Tale meccanismo applicativo conduce, pertanto, alla tassazione del 62,50 per cento della predetta quota di reddito con l'aliquota del 20 per cento;
- 51,92 per cento relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014. Tale meccanismo applicativo conduce alla tassazione del 48,08 per cento della predetta quota di reddito con l'aliquota del 26 per cento.

In conclusione, per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, la parte di reddito riferita:

- al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, da assoggettare al 12,50 per cento, è costituita dalla

- differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza a tale data e i premi versati fino alla stessa data;
- la parte di reddito riferita al periodo 1° gennaio 2012 e 30 giugno 2014, da assoggettare al 20 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza al 30 giugno 2014, al netto di quella al 31 dicembre 2011, e i premi versati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, al netto del 37,50 per cento della quota di provento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri;
 - la parte di reddito riferita al periodo dal 1° luglio 2014, da assoggettare al 26 per cento, deve essere determinata al netto del 51,92 per cento della quota di provento maturata da tale data riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi.

Esempio n. 1

Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 200, di cui 20 derivante da titoli pubblici

Rendimento complessivo a scadenza 400 di cui 50 derivante da titoli pubblici

In tal caso:

- 100 sono da assoggettare al 12,50 per cento;
- 92,5 sono da assoggettare al 20 per cento (in quanto il rendimento di 100 deve essere assunto al netto del 37,50 per cento di 20);
- 184,42 sono da assoggettare al 26 per cento (in quanto il rendimento di 200 deve essere assunto al netto del 51,92 per cento di 30).

Esempio n. 2

Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 200

Rendimento complessivo a scadenza pari a 150

In tal caso:

- 100 sono da assoggettare al 12,50 per cento;
- 50 sono da assoggettare al 20 per cento.

Esempio n. 3

Rendimento negativo al 31 dicembre 2011 pari a - 100

Rendimento positivo al 30 giugno 2014 pari a 50

Rendimento complessivo positivo a scadenza pari a 80

In tal caso:

- 50 sono da assoggettare al 20 per cento;
- 30 sono da assoggettare al 26 per cento.

Esempio n. 4

Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

Rendimento negativo al 30 giugno 2014 pari a - 60

Rendimento complessivo positivo a scadenza pari a 130

In tal caso:

- 100 sono da assoggettare al 12,50 per cento;
- 30 sono da assoggettare al 26 per cento.

4.1. Esonero da ritenuta su taluni proventi spettanti alle imprese di assicurazione

L'articolo 4, comma 4, del *decreto* ha introdotto il comma *5-bis* all'articolo *26-quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973. Per effetto di tale disposizione non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, e di fondi lussemburghesi storici, limitatamente alle quote collocate nel territorio dello Stato, spettanti alle imprese di assicurazioni nel caso in cui tali quote o azioni siano comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Il successivo comma 5, dell'articolo 4, del *decreto* ha introdotto il comma *4-bis* all'articolo *10-ter* della legge n. 77 del 1983 in base al quale non si applica la

ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (Direttiva UCITS IV), nonché su quelli derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero (diversi dagli immobiliari) non conformi alla suddetta Direttiva istituiti negli Stati membri dell'Unione europea o aderenti al SEE inclusi nella *white list* e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel paese estero in cui è stato istituito, spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Sono esonerati dalle suddette ritenute i proventi percepiti dalla data di entrata in vigore del *decreto* (vale a dire dal 24 aprile 2014).

Ai fini dell'esonero, l'impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d'imposta se le quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

5. ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

5.1 Regime di tassazione dei partecipanti

Il comma 12 dell'articolo 3 del *decreto* prevede che sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), mobiliari ed immobiliari, l'aliquota del 26 per cento si applica sui proventi di ogni tipo realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In tal senso, detti proventi si considerano realizzati alla data di regolamento dell'operazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2014, le ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici⁹ e ad OICR di diritto estero¹⁰ sono applicate nella misura del 26 per cento. La misura della nuova aliquota si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla quota dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

Mancando una specifica norma di decorrenza, per i proventi periodici si applica la regola generale dell'esigibilità e, pertanto, la misura della nuova aliquota si applica sulla parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento dal 1° luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di distribuzione.

Riguardo alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, si fa presente che, per effetto delle modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, emanato in attuazione della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori dei fondi di investimento alternativi (Direttiva AIFM), sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei predetti redditi. In particolare, è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (*Net asset value*, NAV) indicati nei prospetti periodici dell'OICR.

⁹ Di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001.

¹⁰ Di cui all'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983.

Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto.

Quanto alla decorrenza delle citate disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 44 del 2014, occorre tenere in considerazione la circostanza che, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto, le società di gestione del risparmio (SGR) e gli altri soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso (9 aprile 2014), gestiscono o commercializzano organismi di investimento collettivo devono adottare entro il 22 luglio 2014 le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva 2011/61/UE. Pertanto, le predette disposizioni fiscali esplicano efficacia successivamente all'adeguamento civilistico disposto dai regolamenti di attuazione del TUF in corso di emanazione. In ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che per esigenze gestionali nel frattempo hanno applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle suddette disposizioni fiscali.

Ciò posto, sulla base del regime transitorio contenuto nel medesimo comma 12 dell'articolo 3 del *decreto*, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, se riferibili ad importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua ad applicarsi l'aliquota nella misura del 20 per cento.

I proventi ai quali si applica il regime transitorio sono quelli derivanti dalla partecipazione ad OICR a prescindere dall'oggetto di investimento (mobiliare, immobiliare, crediti o altri beni), dalle modalità di sottoscrizione o rimborso (aperti o chiusi), dalla forma contrattuale o statutaria (fondo comune di investimento o SICAV) e dal Paese di istituzione (OICR italiani o esteri).

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai "proventi", il regime transitorio si applica sia ai redditi di capitale che ai redditi diversi di natura finanziaria.

Ai fini dell'individuazione dei proventi maturati al 30 giugno 2014, cui è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento, occorre verificare la riconducibilità degli stessi al numero delle quote o azioni possedute a tale data.

Infatti, la tassazione con l'aliquota previgente è riconosciuta limitatamente ad un numero di quote/azioni pari a quelle possedute alla data del 30 giugno 2014 e fino a concorrenza dell'ammontare dei proventi maturato alla medesima data. A tal fine, in caso di successiva variazione del numero delle quote o azioni possedute, a seguito di successive sottoscrizioni o acquisti, si ritiene che debba essere utilizzato il criterio FIFO, in base al quale si considerano cedute o rimborsate per prime le quote o azioni detenute alla data del 30 giugno 2014.

Per la determinazione dell'importo dei proventi maturati fino al 30 giugno 2014 occorre far riferimento per gli OICR:

- non quotati, al NAV al 30 giugno 2014 (ovvero all'ultimo NAV disponibile);
- quotati, al valore di mercato alla data di 30 giugno 2014 (ovvero all'ultimo valore di mercato disponibile).

In caso di quote o azioni di OICR in valuta, ai fini della suddetta determinazione, rileva il cambio al 30 giugno 2014.

Esempio 1

N. quote possedute al 30 giugno 2014 = 10

Costo medio ponderato (CMP) = 80

Proventi maturati al 30 giugno 2014 = 200

Proventi distribuiti = 40

Se la data di messa in pagamento dei proventi è antecedente al 1° luglio 2014, la ritenuta è applicata nella misura del 20 per cento e non viene decurtato l'ammontare dei proventi maturati al 30 giugno 2014, in quanto la distribuzione dei proventi periodici non usufruisce del regime transitorio.

Esempio 2

N. quote possedute al 30 giugno 2014 = 10

Costo medio ponderato (CMP) = 80

NAV al 30 giugno 2014 = 100

Proventi maturati al 30 giugno 2014 = 200

Il contribuente acquista successivamente altre 10 quote al costo di sottoscrizione di 100.

Il costo medio ponderato (CMP) diventa pari a 90, derivante dal seguente calcolo: $(80 \cdot 10 + 100 \cdot 10) / 20$.

Ipotesi 1

Quote rimborsate il 30 settembre 2014 = 8

Valore di rimborso di una quota = 150

Proventi = $(150 - 90) \cdot 8 = 480$, di cui:

- 200 si considerano maturati fino al 30 giugno 2014 e sono tassati con l'aliquota del 20 per cento;
- 280 maturati successivamente sono tassati con l'aliquota del 26 per cento.

In questo esempio viene esaurito tutto l'importo tassabile al 20 per cento anche se sono state rimborsate solo 8 delle 10 quote da cui esso è originato.

Ipotesi 2

Quote rimborsate il 30 settembre 2014 = 8

Valore di rimborso di una quota = 95

Proventi = $(95 - 90) \cdot 8 = 40$, da assoggettare a tassazione con l'aliquota del 20 per cento.

Quote rimborsate il 30 novembre 2015 = 4

Valore di rimborso di una quota = 100

Proventi = $(100 - 90) \cdot 4 = 40$, di cui:

- 20 sono da assoggettare al 20 per cento in quanto riferibili alle quote detenute al 30 giugno 2014

- 20 sono da assoggettare al 26 per cento.

Qualora, invece, in quest'ultimo caso, dal rimborso delle 4 quote si realizzi una minusvalenza, l'importo residuo maturato alla data del 30 giugno 2014, pari a 160, in ogni caso non è più utilizzabile in quanto tutte le 10 quote sono state già rimborsate.

Occorre, inoltre, tenere in considerazione che per gli OICR di cui all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, calcolata secondo le modalità del citato *decreto determinazione quota titoli pubblici*, fruisce della tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento.

Per i proventi maturati dal 1° luglio 2014 la quota riferibile ai predetti titoli pubblici è assoggettata alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del relativo ammontare. In sostanza, i proventi maturati dal 1° luglio 2014 sono assoggettati a tassazione al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici.

Analogamente, le perdite realizzate in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Esempio di rimborso delle quote nel secondo semestre 2014

Reddito di capitale = 300

% media investimento in titoli pubblici = 26,50

Quota provento riferibile ai titoli pubblici = 79,50 (ossia $300 \times 0,265$)

Base imponibile = 258,72 (ossia $300 - (79,50 \times 0,5192)$)

Ritenuta del 26% = 67,27 (ossia $258,72 \times 0,26$)

Si osserva, inoltre, che in caso di applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto ad OICR che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la percentuale media dell'investimento riferibile a tali titoli è quella rilevante al momento di realizzo del provento. In tal caso, per i proventi riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la quota dei proventi relativa ai titoli pubblici va computata nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare. In sostanza, i proventi riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 sono assoggettati a tassazione al netto del 37,50 per cento della quota dei proventi imputabili ai titoli pubblici.

Infine, per quanto attiene ai redditi diversi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio, mobiliari e immobiliari, realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, detti redditi sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento secondo il regime di tassazione scelto dal contribuente, ossia il regime della dichiarazione o del risparmio gestito qualora venga revocato il regime del risparmio amministrato che costituisce il regime naturale di tassazione delle quote o azioni di OICR¹¹.

Ai fini della compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente, il comma 13, articolo 3 del *decreto* prevede che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al:

- 48,08 per cento del loro ammontare, se realizzati entro il 31 dicembre 2011;
- 76,92 per cento del loro ammontare, se realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione di cui all'articolo 68, comma 5, del TUIR, per cui l'eventuale eccedenza delle minusvalenze e delle perdite può

¹¹ Cfr. articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

essere portata in deduzione fino a concorrenza delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

La lettera a) del comma 15 dell'articolo 3 del *decreto* esclude dall'opzione dell'affrancamento le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in quanto per i proventi realizzati dal 1° luglio 2014 è previsto lo specifico regime transitorio, ai sensi del quale sui proventi maturati fino al 30 giugno 2014 continua ad applicarsi l'aliquota nella misura del 20 per cento.

5.2 Regime di tassazione degli OICR

L'aumento dell'aliquota d'imposta al 26 per cento non ha un impatto diretto sulla tassazione degli OICR, tenuto conto che la maggior parte dei redditi di capitale sono percepiti da tali organismi al lordo di ritenute e imposte sostitutive e la tassazione avviene in capo al partecipante.

Con la modifica apportata dall'articolo 4, comma 6, del *decreto* all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli OICR mobiliari sono stati espressamente esclusi dalla categoria dei soggetti cosiddetti *nettisti*. La norma, in sostanza, con finalità di coordinamento delle disposizioni, ha confermato quanto già precisato nella risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013 ossia che la circostanza che i redditi conseguiti dai predetti organismi siano esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 73, comma 5-*quinqies*), del TUIR, non consente di considerare i predetti organismi tra i soggetti che subiscono il prelievo dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.

6 GESTIONI INDIVIDUALI DI PORTAFOGLIO

Con riferimento alle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, l'articolo 3, comma 14, del *decreto* stabilisce che

l'aliquota del 26 per cento si applica sui risultati maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Pertanto, i risultati maturati fino al 30 giugno 2014 continuano ad essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Al riguardo si fa presente che non è possibile compensare l'eventuale risultato positivo maturato al 30 giugno 2014 con l'eventuale risultato negativo maturato dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014.

Alla determinazione del risultato della gestione al 30 giugno 2014 concorrono eventuali minusvalenze derivanti da periodi d'imposta precedenti:

- nella misura del 62,50 per cento se maturate fino al 31 dicembre 2011;
- per il loro intero ammontare se maturate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

Se il risultato maturato della gestione individuale alla data del 30 giugno 2014 è positivo, l'imposta sostitutiva è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 del medesimo articolo 7, vale a dire entro il 16 febbraio 2015.

In merito agli eventuali risultati negativi di gestione rilevati e non compensati alla data del 30 giugno 2014, il citato comma 14 dell'articolo 3 del *decreto* stabilisce che gli stessi sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati dal 1° luglio 2014, nei limiti temporali dei quattro periodi d'imposta previsti dall'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 461 del 1997, per una quota pari a:

- 48,08 per cento del loro ammontare se sono stati rilevati alla data del 31 dicembre;
- 76,92 per cento del loro ammontare se sono stati rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

Al fine di assicurare la tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri nella misura del 12,50 per cento, questi sono computati nella determinazione del risultato maturato di gestione nella misura del 48,08 per cento del relativo ammontare.

I proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione nei limiti del 48,08 per cento del relativo ammontare. Più precisamente, applicando compatibilmente alla variazione dell'aliquota, l'articolo 1, comma 6, del *decreto determinazione quota titoli pubblici*:

- i proventi periodici ovvero i proventi e le perdite da rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento devono essere computati al netto del 51,92 per cento dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinati applicando al provento conseguito (ovvero alla perdita) la percentuale media rilevante nel semestre di conseguimento del provento (o della perdita);
- i proventi e le perdite da valutazione delle quote o azioni di organismi di investimento detenute in portafoglio alla data del 31 dicembre ovvero alla data di chiusura del rapporto di gestione devono essere computati al netto del 51,92 per cento dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinati applicando al provento o alla perdita valorizzata la percentuale media rilevante alle predette date.

Come noto, ai fini della determinazione della base imponibile, il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che sui redditi di capitale derivanti dalle attività comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano le ritenute e le imposte sostitutive, ivi elencate, ordinariamente previste.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 ha introdotto nel citato comma 3 dell'articolo 7, la lettera *e-bis*) che prevede la disapplicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti da azioni o quote di OICR immobiliari italiani o esteri affidate in gestione.

7. REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA. DECORRENZA DELL'AUMENTO DELL'ALiquOTA E AFFRANCAMENTO

Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria l'articolo 3, comma 6, del *decreto* prevede che l'aliquota del 26 per cento si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014.

Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento.

Pertanto, qualora in data antecedente al 30 giugno 2014 il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione su una cessione effettuata dal 1° luglio 2014, le relative plusvalenze non sono tassabili con l'aliquota vigente nel momento in cui sono state percepite le somme, ma con l'aliquota d'imposta nella misura del 26 per cento vigente nel momento in cui la cessione si è perfezionata.

Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l'aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota.

Si ricorda che le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del TUIR, realizzati entro il 31 dicembre 2011, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare.

In relazione alla compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente, l'articolo 3, comma 13, del

decreto prevede che queste ultime sono portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al:

- 48,08 per cento del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre 2011;
- 76,92 per cento del loro ammontare, se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

Il medesimo comma 13 dispone esplicitamente che si applicano comunque i limiti temporali di deduzione di cui all'articolo 68, comma 5, del TUIR, vale a dire che nei casi in cui l'ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza può essere portata in deduzione fino a concorrenza di tali redditi nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Ciò posto, al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, i commi da 15 a 18 dell'articolo 3 del *decreto* prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto, ovvero il valore già affrancato alla data del 1° luglio 1998¹² o alla data del 1° gennaio 2012¹³, dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 20 per cento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

In particolare, il comma 15 dell'articolo 3 del *decreto* prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore già precedentemente affrancato, possa essere assunto il valore delle predette attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014.

¹² Cfr. articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

¹³ Cfr. articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge n. 138 del 2011.

Ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 del *decreto* sono esclusi dall'affrancamento le obbligazioni e gli altri titoli di Stato italiani ed equiparati e le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* per i quali non è intervenuta la modifica dell'aliquota d'imposta, che resta applicabile nella misura del 12,50 per cento, nonché le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, per le quali l'aliquota d'imposta è diminuita dal 20 per cento al 12,50 per cento a partire dal 1° luglio 2014.

Inoltre, come già evidenziato, sono escluse dall'affrancamento anche le quote o azioni di OICR considerato che per i proventi maturati fino al 30 giugno 2014 vige l'apposito regime transitorio disposto dall'articolo 3, comma 12, del *decreto*.

Il regime dell'affrancamento è facoltativo e, pertanto, per poter usufruire del valore affrancato è necessario che il contribuente eserciti un'opzione e che sia versata l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento.

All'affrancamento del costo o valore di acquisto delle attività finanziarie detenute alla data del 30 giugno 2014 si applicano, in quanto compatibili, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, rubricato "*Modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti*" (di seguito *decreto affrancamento*), emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 138 del 2011.

Il comma 16 dell'articolo 3 del *decreto* prevede una diversa modalità di esercizio dell'opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.

7.1. Regime dichiarativo

Il contribuente che determina l'imposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 può esercitare l'opzione per l'affrancamento effettuando

direttamente il versamento dell'eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 devono essere indicate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014.

L'opzione deve riguardare obbligatoriamente tutte le attività finanziarie in regime dichiarativo – ad eccezione di quelle escluse dall'affrancamento – e possedute alla data del 30 giugno 2014. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute alla data del 30 giugno 2014 non devono necessariamente essere ancora detenute alla data del versamento dell'imposta sostitutiva.

Non è ammesso l'affrancamento parziale.

7.2. Regime amministrato

Per i contribuenti in regime di risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, l'opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall'affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell'opzione. A tal fine, l'opzione va resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto mediante comunicazione scritta, in forma libera, entro il 30 settembre 2014.

Anche nell'ambito del regime amministrato, non è consentito l'affrancamento parziale.

Nell'ipotesi in cui presso il medesimo intermediario siano intrattenuti più rapporti, l'opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto per il quale si intende beneficiare della disciplina dell'affrancamento.

Ai soli fini del pagamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento, qualora il contribuente detenga più rapporti ad esso intestati con il medesimo intermediario, è consentito portare in diminuzione dalle plusvalenze derivanti dall'affrancamento delle attività finanziarie detenute in un rapporto le eventuali

minusvalenze derivanti dall'affrancamento delle attività finanziarie detenute in un altro rapporto.

Sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 3 del *decreto*, l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. I dati relativi all'affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d'imposta e dell'intermediario (modello 770 ordinario) relativa al periodo d'imposta 2014.

Inoltre, si evidenzia che l'opzione attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio della stessa, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 30 giugno 2014. Ciò in considerazione del fatto che l'opzione può essere esercitata dal contribuente fino al 30 settembre 2014 e che, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2014 e la predetta data, potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di attività finanziarie.

Pertanto, le plusvalenze maturate al 30 giugno 2014 possono essere affrancate a condizione che esistano nel rapporto, alla data dell'opzione, altrettanti titoli appartenenti alla medesima categoria omogenea, ancorché rivenienti da eventuali alienazioni o riacquisti intervenuti fra il 1° luglio 2014 e la data di esercizio dell'opzione; in difetto, la plusvalenza affrancabile deve essere proporzionalmente diminuita. In altri termini, il *plafond* di plusvalore massimo affrancabile deve essere imputato, integralmente ovvero nella minor misura derivante da riduzioni della quantità posseduta alla data dell'esercizio dell'opzione, ad aumento del costo fiscalmente riconosciuto alla medesima data dell'opzione¹⁴.

¹⁴ Cfr. esempi contenuti nella circolare n. 11/E del 2012, par. 12.1.2.

7.3. Determinazione dell'imposta da affrancamento

Come accennato, l'affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell'originario costo.

Ai fini dell'affrancamento, l'imposizione sostitutiva è applicata, sia nell'ambito del regime dichiarativo che amministrato, con l'aliquota del 20 per cento sulla differenza fra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014, determinato secondo i criteri previsti dal *decreto affrancamento*, e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato.

Inoltre, per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il valore delle stesse alla data del 30 giugno 2014 e il valore rideterminato che ha sostituito l'originario costo fiscalmente riconosciuto. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati detenute alla data del 1° gennaio 2014. Pertanto, i contribuenti che alla predetta data detenevano partecipazioni non qualificate e non negoziate possono rideterminare il costo di acquisto delle stesse effettuando il versamento di un'imposta sostitutiva del 2 per cento, calcolata sul valore delle stesse alla data del 1° gennaio 2014 derivante dalla perizia giurata di stima, entro il 30 giugno 2014 (in un'unica soluzione ovvero della prima rata). L'assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

Tuttavia, considerato che non è consentito l'affrancamento parziale, anche nel caso in cui ci si è avvalsi delle procedure di rideterminazione del costo sopra richiamate, le medesime partecipazioni devono essere comprese tra le attività finanziarie per le quali il contribuente opta per l'affrancamento al 30 giugno 2014.

Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 20 per cento sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall'esercizio dell'opzione sono determinati:

- prioritariamente al netto del 62,50 per cento di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione e,
- successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione e,
- infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall'esercizio della medesima opzione.

Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 76,92 per cento del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR realizzati successivamente al 1° luglio 2014, ma non oltre il quarto periodo d'imposta successivo.

Va da sé che restano fermi i limiti temporali di deduzione delle eventuali eccedenze di minusvalenze pregresse previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di affrancamento di attività finanziarie nell'ambito del regime dichiarativo.

Esempio 1 – Regime dichiarativo

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2012 = 300

Plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 = 1.000

Importo su cui calcolare l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento:

$$1.000 - 300 = 700$$

$$\text{Imposta sostitutiva } 700 * 20\% = 140$$

Esempio 2 – Regime dichiarativo

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2012 = 600

Plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 = 400

In sede di affrancamento si avrà:

$$400 - 600 = - 200$$

La minusvalenza di 200 potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e fino al periodo d'imposta 2016 nella misura pari al 76,92 per cento del suo ammontare.

Esempio 3 – Regime dichiarativo

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2010 e non ancora compensate = 1.000

Minusvalenze 2010 compensabile = - 625 (=1.000*62,50%)

Plusvalenze maturate al 30 giugno 2014 = 600

In sede di affrancamento si avrà:

$$600 - 625 = - 25$$

La minusvalenza di 25 potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e fino al periodo d'imposta 2014 nella misura pari al 76,92 per cento del suo ammontare, vale a dire in misura pari a 19,23 (tale risultato è equivalente al potenziamento della minusvalenza realizzata nel 2010 $(25/62,5) * 100 = 40$ e al successivo depotenziamento per tener conto della nuova misura dell'aliquota $40 * 48,08\% = 19,23$).

8. CREDITO D'IMPOSTA PER LE CASSE PRIVATIZZATE

Il comma 6-*bis* dell'articolo 4 del *decreto* riconosce, a favore degli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l'ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20 per cento. L'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento deve risultare da una certificazione redatta a cura degli intermediari o deve essere dichiarato dagli enti medesimi.

Tale credito d'imposta è riconosciuto in attesa dell'armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei predetti redditi percepiti dagli enti in parola con quella disciplinata dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme di previdenza complementare.

Il credito d'imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell'IRAP. Detto credito non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 61 del TUIR né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.

Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (attualmente fissato ad euro 250.000) e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (attualmente fissato in euro 700.000).

9. ABROGAZIONE DELLA RITENUTA SUI REDDITI DEGLI INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Come anticipato in premessa, l'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990¹⁵, recante le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aveva introdotto una serie di disposizioni in materia di ritenute sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria.

In particolare, il primo periodo della disposizione stabiliva, come principio di carattere generale, che i predetti redditi fossero in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Inoltre, il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 4 avevano introdotto una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, sempre derivanti da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. Si trattava, tra gli altri, di interessi e altri proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente diversi da quelli bancari, di plusvalenze e altri redditi derivanti dagli immobili situati all'estero e di plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti o in società residenti qualora detenute all'estero e fattispecie assimilate.

Sulla base di quanto precisato nella circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, gli obblighi di sostituzione da parte dell'intermediario dovevano in ogni caso essere assolti indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante, a meno che il contribuente non attestasse, mediante

¹⁵ Cfr. articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.

un'autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non rivestivano profili reddituali nell'ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera.

Per tener conto delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine all'applicazione di tale ritenuta, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014 (prot. 2014/24663) che aveva disposto il rinvio dei relativi adempimenti al 1° luglio 2014.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 46 del 19 febbraio 2014 ha chiarito che gli acconti eventualmente già trattenuti dagli intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.

Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta la norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, che è contenuta nell'articolo 4, comma 2, del *decreto*.

L'abrogazione esplica effetti ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

Al riguardo, si ricorda che, a norma di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Pertanto, l'esonero è previsto:

1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;

3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari residenti.

In tutti e tre i casi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni.

Ad esempio, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l'esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva.

Ai fini dell'esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l'applicazione delle imposte da parte dello stesso.

Ciò vale anche per le quote o azioni di OICR di cui al comma 5 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, collocate all'estero o i cui proventi siano conseguiti direttamente all'estero, nonché per le attività affidate in amministrazione fiduciaria¹⁶.

Pertanto, occorre rilevare che, per effetto delle modifiche normative in esame, i sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte

¹⁶ Cfr. risoluzioni n. 61/E del 31 maggio 2011 e n. 23/E dell'8 marzo 2012.

sostitutive dietro specifico incarico a cura del contribuente, sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto tenuto ad operarle.

Si ricorda, che per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d'imposta non hanno prodotto reddito, l'esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alle partecipazioni qualificate di diritto estero che possono usufruire dell'esonero da monitoraggio, nonostante sia stata abrogata la richiamata ritenuta a titolo d'acconto, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell'ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l'intermediario residente in virtù del quale quest'ultimo applica la ritenuta a titolo d'acconto sui relativi dividendi ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, in assenza di un'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l'intermediario residente deve in ogni caso effettuare la segnalazione dell'operazione nell'ambito del 770, quadro SO¹⁷. In mancanza di tale rapporto con l'intermediario - che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo - il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW. Rimane fermo che il contribuente sarà oggetto di segnalazione all'Amministrazione finanziaria all'atto della chiusura dei predetti rapporti e, comunque, nel caso di fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediari residenti.

¹⁷ Cfr. articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Per completezza di argomento, si fa presente, infine, che l'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4¹⁸ ha stabilito un regime di esonero oggettivo dall'obbligo di compilazione del quadro RW per i conti correnti e depositi bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo, raggiunto nel corso del periodo d'imposta, non sia superiore a 10.000 euro. Tale esonero vale solo ai fini del monitoraggio fiscale e non dell'IVAFE¹⁹.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AGENZIA

¹⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

¹⁹ Si ricorda che, ai fini dell'IVAFE, l'imposta non è dovuta e non deve essere compilato il quadro RW per i conti correnti e depositi la cui giacenza media nel periodo d'imposta non supera 5.000 euro.